

INAIL

Direzione generale

Direzione centrale rapporto assicurativo

Sovrintendenza sanitaria centrale

Circolare n. 6 11 febbraio 2021

Oggetto

Assicurazione contro gli infortuni in ambito domestico. Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 13 novembre 2019, recante modalità e termini di attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 534, della legge 30 dicembre 2018, n. 145

Requisiti per il diritto alle prestazioni

Il soggetto, al momento del verificarsi dell'evento infortunistico, per avere diritto alle prestazioni, deve:

- possedere i requisiti assicurativi;
- essere in regola con l'iscrizione e il pagamento del premio, ovvero, se esonerato da detto pagamento, essere in regola con la presentazione della domanda di iscrizione e della dichiarazione sostitutiva attestante la sussistenza dei requisiti reddituali che danno diritto alle prestazioni.

Detti requisiti assicurativi e reddituali devono sussistere all'atto del verificarsi dell'evento infortunistico, tenuto anche conto che l'articolo 5, comma 6, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 13 novembre 2019, precisa che i soggetti non in regola con gli obblighi di versamento e integrazione del premio, hanno diritto alle prestazioni solo per gli infortuni accaduti dal giorno successivo alla data della regolarizzazione.

Agli infortuni in ambito domestico non si applica, infatti, il principio dell'automaticità delle prestazioni, come stabilito dall'art.9, comma 3, della legge del 3 dicembre 1999, n. 493e, pertanto, il diritto alle relative prestazioni economiche decorre dal giorno successivo alla data del pagamento del premio.

La tutela assicurativa copre i soli infortuni:

occorsi

- nell'ambito domestico ove dimora il nucleo familiare;
- in occasione e a causa dello svolgimento di attività finalizzate alla cura delle persone e dell'ambiente domestico;
- sul territorio nazionale;
- per fatto non imputabile a calamità naturale, guerra, insurrezione o tumulti popolari.

da cui sia derivata

- un'inabilità permanente al lavoro non inferiore al 27 per cento per gli eventi occorsi dal 1° gennaio 2007 fino al 31 dicembre 2018

- un'inabilità permanente al lavoro non inferiore al 6 cento per gli eventi occorsi dal 1° gennaio 2019.

Le predette inabilità permanenti sono accertate ai sensi dell'art. 102 del Testo unico 30 giugno 1965, n. 1124, senza che nella specie possa applicarsi il regime introdotto dal decreto legislativo del 23 febbraio 2000, n. 38 (danno biologico).